



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 344/10

di iniziativa del Consigliere M. MIRABELLO recante:

"Norme in materia di Distretti Turistici, Zone a burocrazia zero e nautica da diporto"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/5/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/5/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	04/06/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 come modificata dalla proposta di legge n. 344-10^ pag. 3

Normativa nazionale

D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (ART. 3, COMMI 4-7). pag. 13

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

D.L. 18-10-2012 n. 179 (ART. 37 BIS). pag. 15

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Normativa regionale

L.R. CALABRIA 5 aprile 2008, n. 8 pag. 17

Riordino dell'organizzazione turistica regionale

Documentazione correlata

Istituzione Distretto Turistico "Altopiano della Sila" pag. 48

Piano regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile pag. 56

Piano esecutivo annuale 2018

Normativa comparata

L.R. MOLISE 4 maggio 2016, n. 4 (ART.22). pag. 72

Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

L.R. SICILIA 14 maggio 2009, n. 6 (ART.74). pag. 73

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

L.R. Sicilia 15-9-2005 n. 10 (ARTT. 6 E 7). pag. 74

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.



Testo a fronte

Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8
“Riordino dell'organizzazione turistica regionale”

P.L. n. 344/10^
“Norme in materia di Distretti turistici, zone a burocrazia zero e nautica da diporto”

Maggio 2018

<p align="center">Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8: "Riordino dell'organizzazione turistica regionale"</p>	<p align="center">P.L. n. 344/10[^] "Norme in materia di Distretti turistici, zone a burocrazia zero e nautica da diporto"</p>
<p align="center">Art. 3 <i>Piano di sviluppo turistico.</i></p> <p>1. 1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.</p> <p>2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.</p> <p>3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6.</p> <p>4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:</p> <p>a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare:</p> <p>- lo scenario globale della domanda turistica e del sistema</p>	<p align="center">Art. 3 <i>Piano di sviluppo turistico.</i></p> <p>1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.</p> <p>2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.</p> <p>3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Distretti Turistici.</p> <p>4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:</p> <p>a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare:</p> <p>- lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;</p>

distributivo;

- il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;
- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;

b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
- i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;
- le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
- gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
- le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
- le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere

- il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;
- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;

b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
- i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;
- le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
- gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
- le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
- le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle

<p>sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale; - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese; - i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali; <p>c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);</p> <p>d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.</p>	<p>peculiarità della Calabria;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale; - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese; - i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali; <p>c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);</p> <p>d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Sistema dei finanziamenti.</i></p> <p>1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dei Sistemi Turistici Locali di cui al successivo articolo 6.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>Sistema dei finanziamenti.</i></p> <p>1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dei Distretti Turistici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p>

Sistema Turistico Locale.

1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate.

2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.

3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento

*Sistema Turistico Locale.***ABROGATO**

<p>la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Funzioni del Sistema Turistico Locale.</i></p> <p>1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sviluppare moderne potenzialità turistiche; b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti; c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione; d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale; e) promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica; f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali; g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica. 	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Funzioni del Sistema Turistico Locale.</i></p> <p style="text-align: center;">ABROGATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Marchio di qualità.</i></p> <p>1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili (6).</p> <p>2. La Regione di concerto con i Sistemi Turistici Locali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Marchio di qualità.</i></p> <p>1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili (6).</p> <p>2. La Regione di concerto con i Distretti Turistici</p>

<p>istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale.</p> <p>3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.</p>	<p>istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale.</p> <p>3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Comitato istituzionale.</i></p> <p>1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Assessori Provinciali al Turismo; b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo; c) Presidenti degli Enti Parco; d) Rappresentante di Confindustria regionale; e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti; f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo; g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente. <p>2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi Sistemi Turistici Locali (STL) della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici; b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese; c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle 	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Comitato istituzionale.</i></p> <p>1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Assessori Provinciali al Turismo; b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo; c) Presidenti degli Enti Parco; d) Rappresentante di Confindustria regionale; e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti; f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo; g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente. <p>2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi Distretti Turistici della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici; b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese; c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle

<p>associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.</p> <p>3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento.</p>	<p>associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.</p> <p>3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Uffici Informazione e Accoglienza Turistica.</i></p> <p>1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni sistema locale gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:</p> <p>a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;</p> <p>b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;</p> <p>c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;</p> <p>d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.</p> <p>2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:</p> <p>a) comuni;</p> <p>b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;</p> <p>c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Uffici Informazione e Accoglienza Turistica.</i></p> <p>1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni Distretto Turistico gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:</p> <p>a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;</p> <p>b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;</p> <p>c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;</p> <p>d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.</p> <p>2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:</p> <p>a) comuni;</p> <p>b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;</p> <p>c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16;</p>

<p>d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;</p> <p>e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.</p>	<p>d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;</p> <p>e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Pro-LoCo.</i></p> <p>1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-LoCo ed ai loro Consorzi, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in (9):</p> <p>a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;</p> <p>b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;</p> <p>c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;</p> <p>d) attività di assistenza e informazione turistica;</p> <p>e) attività ricreative e di spettacolo (10);</p> <p>f) attività di socialità civica (11).</p> <p>2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, sentita l'UNPLI,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Pro-LoCo.</i></p> <p>1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-LoCo ed ai loro Consorzi, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in (9):</p> <p>a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;</p> <p>b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;</p> <p>c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;</p> <p>d) attività di assistenza e informazione turistica;</p> <p>e) attività ricreative e di spettacolo (10);</p> <p>f) attività di socialità civica (11).</p> <p>2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, sentita l'UNPLI,</p>

definiscono (12):

- a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loce e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel **Sistema Turistico Locale**, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato (13);
- b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;
- c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000 (14);
- d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;
- e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loce di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali

definiscono (12):

- a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loce e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel **Distretto Turistico**, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato (13);
- b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;
- c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000 (14);
- d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;
- e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loce di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali

D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (ART. 3, COMMI 4-7).**Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.****Art. 3 Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto**

4. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. ⁽²⁰⁾

5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata, entro il 31 dicembre 2017, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego. ⁽²¹⁾

5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie. ⁽²⁵⁾

6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni: ⁽²²⁾

a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell' *articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all' *articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale

di cui all' [articolo 1, comma 368, lettera a\), della citata legge n. 266 del 2005](#);

⁽²³⁾

b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi dell'[articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#); restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#); ⁽²⁶⁾

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente. ⁽²³⁾

7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), i commi 1 e 2 dell'[articolo 1](#) sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'[articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#).

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'[articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#), ferma restando la disciplina ivi prevista."

D.L. 18-10-2012 n. 179 (ART. 37 BIS).**Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese****Art. 37-bis. Zone a burocrazia zero** ⁽³⁰³⁾

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. ⁽³⁰⁴⁾

2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.

3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'[articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'[articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), è abrogato.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

(303) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(304) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 10, comma 6, lett. b\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

L.R. CALABRIA 5 aprile 2008, n. 8 ⁽¹⁾.**Riordino dell'organizzazione turistica regionale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2008, n. 7, suppl. straord. 11 aprile 2008, n. 4.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 ottobre 2017, n. 473](#).

TITOLO I**Organizzazione territoriale****Capo I - Obiettivi****Art. 1***Principi e finalità.*

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello Statuto Regionale e della [Legge 29 marzo 2001, n. 135](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione riconosce:

a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria;

b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative;

c) l'importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l'applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;

d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;

e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;

f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico;

g) la promozione di azioni di tutela del turista;

h) la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale;

i) l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo, nonché mediante le previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria ⁽³⁾;

i-bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese ⁽⁴⁾.

3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l'insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 28 marzo 2012, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*).

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 28 marzo 2012, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*).

Art. 2 *Funzioni.*

1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli *articoli 53 e seguenti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* e successive modifiche.

Capo II - Programmazione regionale

Art. 3*Piano di sviluppo turistico.*

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.

3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6.

4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:

a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare:

- lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;

- il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;

- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;

- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;

b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;

- i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;

- le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
 - gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
 - le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
 - le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
 - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;
 - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
 - i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali;
- c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (Legge Finanziaria 2006);
- d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
-
-

Art. 4

Piano esecutivo annuale.

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:

a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;

b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.

2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.

3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione.

Art. 5

Sistema dei finanziamenti.

1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dei Sistemi Turistici Locali di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

Sistema Turistico Locale ⁽⁵⁾.

1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate.

2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.

3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'*articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135* (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere.

(5) Con *Delib.G.R. 5 febbraio 2009, n. 47* sono state approvate le linee di indirizzo per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, ai sensi del presente articolo.

Art. 7

Funzioni del Sistema Turistico Locale.

1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a:

- a) sviluppare moderne potenzialità turistiche;
- b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti;
- c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione;
- d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale;
- e) promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica;
- f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali;

g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico;

h) incrementare e sviluppare la domanda turistica.

Art. 8

Marchio di qualità.

1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili ⁽⁶⁾.

2. La Regione di concerto con i Sistemi Turistici Locali istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale.

3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

(6) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 24 gennaio 2011, n. 22](#).

Art. 9

Comitato istituzionale.

1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:

- a) Assessori Provinciali al Turismo;
- b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;
- c) Presidenti degli Enti Parco;
- d) Rappresentante di Confindustria regionale;

e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;

f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;

g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.

2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi Sistemi Turistici Locali (STL) della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a:

a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;

b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;

c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.

3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento ⁽⁷⁾.

(7) Vedi, al riguardo, il [Reg. 9 marzo 2009, n. 3](#).

Art. 10

Sistema informativo turistico.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale.

2. La struttura di cui al comma precedente:

a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

c) verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;

d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;

e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;

f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore;

g) organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale;

h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo.

3. In fase di prima applicazione, e per consentire l'immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell'Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.

4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

Art. 11

Carta dei diritti del Turista.

1. In coerenza a quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135*, la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione.

2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato *articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135*, nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la

valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale.

3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.

4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.

5. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell'immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione.

Art. 12 *Albergo diffuso.*

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.

2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la reception.

3. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.

4. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici.

5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento ⁽⁸⁾ e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli standard qualitativi e quantitativi dell'Albergo diffuso.

(8) Vedi, al riguardo, il [Reg. 27 ottobre 2008, n. 4](#).

Capo III - Programmazione Provinciale

Art. 13

Programma di accoglienza del turista.

1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.
 2. La Provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10.
 3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:
 - a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
 - b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
-

Art. 14

Uffici Informazione e Accoglienza Turistica.

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni sistema locale gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:

a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;

b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;

c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;

d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.

2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

a) comuni;

b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;

c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16;

d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;

e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

Art. 15 *Pro-Loco.*

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loco ed ai loro Consorzi, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in ⁽⁹⁾:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;

b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di assistenza e informazione turistica;

e) attività ricreative e di spettacolo ⁽¹⁰⁾;

f) attività di socialità civica ⁽¹¹⁾.

2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, sentita l'UNPLI, definiscono ⁽¹²⁾:

a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel Sistema Turistico Locale, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato ⁽¹³⁾;

b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;

c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla [legge n. 383/2000](#) ⁽¹⁴⁾;

d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;

e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loco di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali ⁽¹⁵⁾.

(9) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, primo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(10) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, secondo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(11) Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(12) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, quarto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(13) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, quinto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(14) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, sesto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(15) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. La Regione riconosce, infine, l'Unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI), e le sue attività.».

Art. 16

Albo provinciale.

1. Le Associazioni Pro-Loce, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore.

Capo IV - Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

Art. 17

Agenzie di viaggio e turismo.

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 21.
 2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.
-

Art. 18

Attività delle agenzie.

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) "Attuazione della [direttiva 90/314/CEE](#) concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
 - a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
 - b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
 - c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
 - d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
 - e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;

f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;

g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;

h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;

j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's cheque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;

k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;

l) il servizio di informazioni in materia turistica;

m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;

n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;

o) organizzazioni di attività congressuali;

p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 19

Procedure per apertura.

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;

b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;

c) la denominazione dell'agenzia;

d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;

e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;

f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;

g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla [legge 19 marzo 1990, n. 55](#) e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;

b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 33;

d) la copia autenticata dell'atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura.

Art. 20
Autorizzazione.

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.

2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato".

3. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25;

b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;

c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

5. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 21

Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;

b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;

c) il direttore tecnico.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio attività.

Art. 22

Periodo di apertura.

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.

2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 23

Redazione e diffusione dei programmi.

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 25 con l'indicazione dei rischi coperti;

j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;

l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#);

n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) nonché al [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#).

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

Art. 24

Commissioni arbitrali e conciliative.

1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 25

Obbligo di assicurazione.

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 26*Sospensione dell'attività.*

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 27*Cessazione dell'attività.*

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 28*Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
 3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.
 4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
-
-

Art. 29
Direttore tecnico.

1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti ⁽¹⁶⁾:
 - a) diploma di scuola secondaria superiore;
 - b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.
2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestatorelativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.
3. La commissione esaminatrice è così composta:
 - a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;
 - b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
 - c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

(16) Alinea così modificato dall'art. 2, L.R. 28 marzo 2012, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 30

Albo provinciale dei direttori tecnici.

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del *D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392*;

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo V - Professioni Turistiche

Art. 31

Figure delle professioni turistiche.

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
4. [È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale] ⁽¹⁷⁾.
5. [È animatore del patrimonio e delle risorse culturali chi, per professione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali del territorio] ⁽¹⁸⁾.
6. [È promotore turistico delle risorse ambientali e culturali chi, per professione, promuove la mediazione delle risorse ambientali e culturali del territorio con le domande e i bisogni della loro fruizione] ⁽¹⁹⁾.
7. [È programmatore e promotore turistico chi, per professione, progetta e promuove l'offerta turistica] ⁽²⁰⁾.
8. [La Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, con cadenza biennale definirà i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] ⁽²¹⁾.

(17) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

(18) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

(19) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

(20) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

(21) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

Art. 32

Competenze delle Province.

1. Le Province esercitano le funzioni relative a:

a) [indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] ⁽²²⁾;

b) [tenuta degli elenchi delle professioni turistiche] ⁽²³⁾;

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;

e) [promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche] ⁽²⁴⁾.

2. [L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite con un regolamento da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] ⁽²⁵⁾.

3. [Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione] ⁽²⁶⁾.

4. [Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia] ⁽²⁷⁾.

5. [Il rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio della professione turistica avente validità sull'intero territorio regionale è a cura della Provincia]

(28).

(22) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(23) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(24) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(25) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(26) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(27) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(28) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Art. 33

L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento.

1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.

2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

Art. 34*Divieti.*

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 35*Sospensione e revoca delle autorizzazioni.*

1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall'evento;

b) per iniziativa del Comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 34.

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L'autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell'autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle Province.

Art. 36*Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
 3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca l'autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
 4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
 5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.
 6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
-
-

Art. 37

Reclami e vigilanza.

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalisticoambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla Provincia.
 2. La Provincia, sentito il titolare dell'autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni.
 3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
 4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio.
-
-

Art. 38
Inapplicabilità.

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

TITOLO II

Norme finali

Art. 39
Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate:

- a) [legge regionale 31 agosto 1973, n. 15](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) [legge regionale 2 giugno 1980, n. 23](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) [legge regionale 19 aprile 1983, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni ⁽²⁹⁾;
 - d) [legge regionale 28 marzo 1985, n. 13](#) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;
 - e) [legge regionale 8 aprile 1988, n. 11](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) [legge regionale 7 marzo 1995, n. 5](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) [legge regionale 10 aprile 1995, n. 13](#) e successive modifiche ed integrazioni.
-

(29) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*. La modifica ha riguardato la soppressione delle parole "titolo II" indicate erroneamente dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni", in quanto la suddetta *L.R. n. 16/1983* non è suddivisa nè in titoli nè in nessun altro modo (l'abrogazione pertanto, come confermato dalla soppressione delle suddette parole, si riferisce all'intero testo di detta legge).

Art. 40

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

ISTITUZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO “ALTOPIANO DELLA SILA”

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2008 recante “*Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Michela Vittoria Brambilla*”;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, che stabilisce il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Ministero per i beni e le attività culturali e, con decorrenza dalla data di adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal successivo comma 5 dello stesso art. 1 precisato, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2013, concernente termini e modalità di trasferimento risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione art. 1, commi da 2 ad 8 e comma 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante *“Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, registrato alla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2014, al foglio 5624;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016, n. 44, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, registrato alla Corte dei Conti in data 29 febbraio 2016, Reg.ne Prev. n. 583;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 22 dicembre 2015, foglio n. 4816, di nomina, nella persona del dott. Palumbo Francesco, del Direttore generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, *“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.”*, convertito, con modificazioni, con la legge del 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la possibilità di istituire *“con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa*



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che, tra l'altro, nei territori di cui al comma 4 precedente, (a seguito di novelle e - per ultima - con l'allegato “**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 44**” alla legge 27/2/2017, n. 19, “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.**”, mediante il quale, in sede di conversione, è stato aggiunto il comma 3-bis dell'art. 11), fissa il **termine per la delimitazione dei distretti entro il 31 dicembre 2017** effettuata “*dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori*”;

CONSIDERATO che, a seguito di specifiche richieste, in data 13 novembre 2017 ed in data 15 novembre 2017, di reti ed associazioni turistiche del territorio silano, tra le quali la rete di aziende agrituristiche “**FATTORIE APERTE IN SILA**”, la rete d'impresa “**Silautentica Ospitali per natura**”, l’“**ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI SAN GIOVANNI IN FIORE**”, e la rete di tour operator Calabria Shuttle Holiday, il “**GAL SILA gruppo di azione locale**”, gal sila sviluppo Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Camigliatello Silano di Spezzano della Sila (Cs), via Forgitelle n. 28, ha svolto **azione di concertazione territoriale** al fine di addivenire all'istituzione del Distretto turistico dell'Altopiano Silano;

CONSIDERATO che, in data 22 novembre 2017, presso la sede dell'Ente Parco Nazionale della Sila, via Nazionale di Loriga di San Giovanni in Fiore (Cs), con riunione pubblica finalizzata alla promozione dell'istituzione del Distretto turistico dell'Altopiano Silano, alla presenza del Commissario del predetto Ente Parco Nazionale della Sila e di rappresentanti dei comuni interessati, la Società consortile Gal Sila Sviluppo ha illustrato il **progetto di istituzione del Distretto turistico dell'Altopiano Silano**, e si è addivenuto, tra i presenti, ad accordo di sottoscrizione di protocollo di intesa, previa approvazione anche nelle rispettive Giunte comunali,



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

per l'allargamento del partenariato ai soggetti privati del territorio maggiormente rappresentativi, con affidamento del coordinamento alla predetta Consortile;

RITENUTO che, in data 29 novembre 2017, in data 30 novembre 2017, in data 1° dicembre 2017 ed in data 4 dicembre 2017, vari portatori d'interesse - tra i quali ventisette comuni montani dell'area presilana e silana delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotona, e, segnatamente, i comuni montani di Acri (Cs), Aprigliano (Cs), Bocchigliero (Cs), Campana (Cs), Casali del Manco (Cs), Celico (Cs), Lappano (Cs), Longobucco (Cs), Luzzi (Cs), Parenti (Cs), Pietrafitta (Cs), Rovito (Cs), San Giovanni in Fiore (Cs), San Pietro in Guarano (Cs), Spezzano della Sila (Cs); Albi (Cz), Cerva (Cz), Magisano (Cz), Sersale (Cz), Taverna (Cz), Zagarise (Cz); Castelsilano (Kr), Cerenzia (Kr), Cotronei (Kr), Mesoraca (Kr), Petilia Policastro (Kr), Savelli (Kr), ed associazioni di categoria del settore turistico e del settore agricolo - hanno siglato il "**PROTOCOLLO D'INTESA Per la delimitazione e l'istituzione del DISTRETTO TURISTICO DELL'ALTOPIANO SILANO (Art. 3, c- 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106 e ss. mm. e ii)**", contemplante, tra l'altro, all'art. 8, la **richiesta alla Regione Calabria di indire apposita conferenza dei servizi** nonché la possibilità di adesione di nuovi soggetti;

RITENUTO che, con nota del Presidente della Società consortile GAL SILA SVILUPPO del 6 dicembre 2017, recante Prot. n. 253, con contestuale trasmissione del testo di protocollo di intesa e relativi allegati, la Regione Calabria veniva invitata ad indire la conferenza dei servizi preliminare alla delimitazione dell'istituendo distretto turistico *de quo*;

RITENUTO che, con nota dell'11 dicembre 2017, Prot. n. 0384523, il Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura della Regione Calabria, nel restituire gli atti alla stessa, ha riconosciuto la **Società consortile GAL SILA SVILUPPO soggetto idoneo ad indire la conferenza dei servizi** preliminare alla delimitazione dell'istituendo distretto turistico da parte della Regione Calabria;

RITENUTO che, da parte della Rete di imprese di albergatori e operatori turistici della Sila Grande, denominata "*Destinazione Sila*", è pervenuta, in data 12 dicembre 2017, con Prot. n. 257, alla Consortile **GAL SILA SVILUPPO**, agenzia di sviluppo locale, senza scopo di lucro, società mista pubblico-privato, con disponibilità di locali adibiti ad uffici e personale idoneo, **richiesta di avvio della procedura per l'istituzione di distretto turistico**, quale soggetto coordinatore e con oggetto la rappresentazione, in modo unitario, degli interessi delle Amministrazioni pubbliche, degli Enti pubblici,



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

degli operatori economici e sociali e dei rappresentanti della società civile, dell'area presilana e silana, coinvolti;

CONSIDERATO che è stata indetta, ai sensi dell'ex art. 14-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, in data 12 dicembre 2017, Prot. n. 258, la **conferenza dei servizi decisoria**, in forma semplificata ed asincrona, per la delimitazione del distretto turistico dell'Altopiano Silano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, con inviti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla regione Calabria, Dipartimento Turismo, Beni culturali, Istruzione e Cultura, all'Agenzia del Demanio, Direzione regionale Calabria, ai comuni montani di Acri (Cs), Aprigliano (Cs), Bocchigliero (Cs), Campana (Cs), Casali del Manco (Cs), Celico (Cs), Lappano (Cs), Longobucco (Cs), Luzzi (Cs), Parenti (Cs), Pietrafitta (Cs), Rovito (Cs), San Giovanni in Fiore (Cs), San Pietro in Guarano (Cs), Spezzano della Sila (Cs); Albi (Cz), Cerva (Cz), Magisano (Cz), Sersale (Cz), Taverna (Cz), Zagarise (Cz); Castelsilano (Kr), Cerenzia (Kr), Cotronei (Kr), Mesoraca (Kr), Petilia Policastro (Kr), Savelli (Kr);

VISTA la richiesta di *“integrazione Conferenza dei servizi per la delimitazione del Distretto turistico dell'Altopiano Silano”* esposta dal sindaco del comune di **Rose (Cs)**, in data 13 dicembre 2017, con Prot. n. 7825, al soggetto coordinatore **GAL SILA SVILUPPO**, premesso *«che la Giunta comunale con atto n. 14 del 07.12.2017 ha deliberato la “Adesione costituendo distretto turistico dell'altipiano. Approvazione schema protocollo d'intesa”»* e la relativa trasmissione, via posta elettronica certificata, in pari data del 13 dicembre 2017, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed al Dipartimento Turismo, Beni culturali, Istruzione e Cultura della regione Calabria;

VISTO il *“VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA Legge 7 AGOSTO 1990, n. 241 – art. 14 bis”*, del 20 dicembre 2017, in Casali del Manco (Cs), presso la sede operativa della GAL SILA SVILUPPO Società Consortile a r.l., via Guido Rossa n. 24 in località Spezzano Piccolo, con Prot. n. 300 e recante in oggetto *“delimitazione territoriale del Distretto turistico dell'Altopiano Silano ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e ss. mm. e ii.”*, ove premesso, tra l'altro, che in data 13 dicembre 2017 il direttore generale della GAL SILA SVILUPPO *“inviava con Pec a tutte le parti l'integrazione richiesta aggiungendo nella proposta di delimitazione del distretto turistico dell'altipiano*



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

*silano anche il suddetto comune” di Rose (Cs) e considerato, tra l’altro, che, nei termini, “sono pervenuti i pareri favorevoli alla proposta di delimitazione da parte di 27 comuni coinvolti, che si allegano al presente verbale”, veniva adottata “la seguente determinazione **POSITIVA** di conclusione della Conferenza di servizi decisoria ex art.14 bis ai sensi del comma 5, Legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e interessate”;*

VISTI gli esiti della conferenza dei servizi decisoria semplificata, ai sensi dell’ex art. 14-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, del 20 dicembre 2017, per i quali risulta che veniva **approvata** la “*proposta di delimitazione territoriale del Distretto Turistico dell’Altopiano Silano comprendente i seguenti comuni montani: Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Campana, Casali del Manco, Celico, Lappano, Longobucco, Luzzi, Parenti, Pietrafitta, Rovito, Rose, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila (per la provincia di Cosenza); Albi, Cerva, Magisano, Sersale, Taverna, Zagarise (per la provincia di Catanzaro); Castelsilano, Cerenza, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli (per la provincia di Crotone), come da cartografia allegata”;*

VISTA la delibera della Giunta regionale della Calabria 21/12/2017, n. 631, avente ad oggetto «*Delimitazione del Distretto Turistico “Altipiano Silano” ai sensi della Legge n. 106/2011 e ss. mm. ii. Presa d’atto delle risultanze della Conferenza di servizi e richiesta di istituzione del Distretto al MIBACT*» con il quale, dato atto, tra l’altro, che “*al protocollo hanno aderito i Comuni di: Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Campana, Casale del Manco, Celico, Lappano, Longobucco, Luzzi, Parenti, Pietrafitta, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Rose, Spezzano della Sila, Albi, Cerva, Magisano, Sersale, Taverna, Zagarise, Castelsilano, Cerenza, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli oltre ad alcune reti ed associazioni di imprese turistiche del territorio per come indicato nel predetto protocollo nell’allegato che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A)*”, e visto «*il verbale conclusivo della conferenza dei servizi in data 20/12/2017, con il quale, all’esito delle risultanze istruttorie, la Conferenza di servizi ha approvato, all’unanimità, la proposta di delimitazione del distretto turistico “Altopiano della Sila”, verbale che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B)*», tra l’altro, è stato stabilito «*per l’effetto, di approvare la delimitazione del Distretto Turistico “Altopiano della Sila”, identificandolo con il territorio dei Comuni montani dell’area della Presila e della Sila di Cosenza, Catanzaro e Crotone per come indicato nel verbale decisorio della Conferenza dei Servizi (All. B)*» e «*di dare*



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Turismo e Beni Culturali di richiedere l'istituzione del Distretto Turistico "Altopiano della Sila" al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

VISTA la nota, inoltrata, per mezzo di posta elettronica certificata - recante «**Richiesta Istituzione del Distretto Turistico "Altopiano della Sila". Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii.- Delibera di Giunta Regionale n° 631 del 21 dicembre 2017**» - del 22 dicembre 2017, alla Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con Protocollo Generale - SIAR N. 0398906, di pari data, e con uniti allegati;

RITENUTO di definire, in Calabria, il territorio del *Distretto Turistico "Altopiano della Sila"*;

DECRETA:

Articolo 1

(Territorio del Distretto Turistico "Altopiano della Sila".)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con la legge del 12 luglio 2011, n. 106, è istituito il **Distretto Turistico "Altopiano della Sila"** e tale distretto turistico comprende il territorio italiano, nella regione Calabria, dei comuni di cui alla seconda colonna, da sinistra, della seguente tabella, denominata «**Comuni del Distretto Turistico "Altopiano della Sila"**»:

<i>(Provincia:)</i>	<i>(Comune:)</i>
Cosenza	Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Campana, Casali del Manco, Celico, Lappano, Longobucco, Luzzi, Parenti, Pietrafitta, Rose, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila
Catanzaro	Albi, Cerva, Magisano, Sersale, Taverna, Zagarise
Crotone	Castelsilano, Cerenzia, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Articolo 2
(Disposizioni finali.)

1. Il presente decreto non comporta alcun tipo di onere per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.beniculturali.it.

Roma, li

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO

O = Min. dei beni e delle attività cult. e turismo/80188210589

C = IT

Allegato "A"

ALLEGATO 2
allegato alla deliberazione
n° 115 del 16 APR 2018

PIANO ESECUTIVO 2018

Premessa

Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile approvato con delibera n. 140 del 07/11/2011 del Consiglio Regionale della Calabria, contiene le azioni operative per ciascuna Linea Strategica di intervento (n. 3 linee strategiche LS1, LS2 e LS3), e nell'allegato 3 del piano, denominato "Scheda di dettaglio delle Azioni" sono contenute le 11 schede (con denominazione alfabetica da Azione "A" a Azione "M") relative alle attività programmate in corrispondenza e coerenza alle Linee Strategiche.

Con la deliberazione di G.R. n. 234/2014, è stato aggiornato il Piano Regionale intervenendo specificatamente, nella parte operativa del Piano di Marketing, e aggiornando la Scheda di Azione H (sia nella parte relativa al programma che ai mercati di intervento) che conteneva le azioni del piano esecutivo 2014, finalizzate alla promozione istituzionale dell'offerta turistica regionale da realizzarsi nel 2014 e/o completarsi entro il 31/12/2015.

L'art. 4 della Legge Regionale 5 aprile 2008, n.8, prevede che tutte le azioni a valere sul programma in ambito turistico, devono essere coerenti con il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, per cui, nelle more della redazione dell'aggiornamento complessivo del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, peraltro già in fase avanzata di redazione, è necessario elaborare un piano esecutivo annuale di attuazione contenenti le attività da realizzare al 31/12/2018. Per quanto concerne il rapporto di monitoraggio previsto dalla medesima L.R. 8/2008 e relativo alla annualità 2017, lo stesso non è stato ancora elaborato poiché alcune attività contenute nel Piano 2017 sono in fase di ultimazione e pertanto sarà redatto nel corso del primo trimestre 2018 quando anche i dati relativi ad arrivi e presenze turistiche saranno più attendibili.

Con D.G.R. 573/2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano annuale 2017 e si è dato corso alle attività in esso contenute.

Le attività del Piano Esecutivo 2018, nello specifico, interessano tutte le 3 Linee strategiche del Piano regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, e specificatamente la LS1 per le Azioni B e C la LS2 per le Azioni E e G e la LS3 per l'Azione H ed I.

Già con il piano annuale 2017, le schede di azione B ed E sono state rielaborate e raggruppate in un'unica scheda di azione denominata "Qualificazione e potenziamento delle reti di impresa e delle imprese nelle destinazioni turistiche regionali" le cui finalità sono quelle della a riqualificazione e del potenziamento del sistema ricettivo esistente attraverso la creazione e il potenziamento dei servizi reali a sostegno dei processi di rafforzamento, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, la promozione di applicazioni e strumenti di gestione e comunicazione ambientale, quali ECOLABEL, EMAS, ISO 14001, lo sviluppo e il consolidamento della digitalizzazione dei servizi delle imprese turistiche e alla creazione di nuovi servizi diretti alle imprese dell'entertainment. In attuazione di ciò, è stato pubblicato a settembre 2017 un avviso volto alla concessione di aiuti alle imprese turistiche. Gli esiti della valutazione e l'avvio degli interventi avverrà nel corso dell'anno 2018.

Nel 2017 si è intervenuti anche nella "LS3" e specificatamente nell'azione H, con l'inserimento di nuovi mercati stranieri ove realizzare attività di marketing e promozionali; mercati comunque già individuati dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile tutt'oggi vigente.

Infatti, la scheda di azione H, denominata "Attuazione del Piano di Marketing Turistico Regionale", è relativa alla Attuazione del Piano di Marketing Turistico Regionale e nel Por Calabria Fesr 2014/2020 si identifica con le azioni previste ed a valere sull'azione 6.8.3 dell'asse 6 a "sostegno della fruizione integrata delle risorse naturali e culturali, e alla promozione delle destinazioni turistiche".

La scheda necessita anche per l'annualità 2018 un adeguamento rispetto alle attività programmate nel 2017, sebbene l'attività di promozione presenta i medesimi strumenti già indicati nel precedente Piano di Marketing Turistico Regionale e nella rimodulazione di cui all'aggiornamento approvata con la D.G.R. 234 del 30/05/2014, sarebbe opportuno proseguire con le attività già intraprese nel 2017 volte al sostegno dell'offerta turistica regionale e migliorare le quote di mercato verso il prodotto "Calabria".

Nello specifico, le azioni promozionali prevedono attività già realizzate o programmate nel 2017:

- La partecipazione alle più importanti borse e manifestazioni fieristiche specializzate per segmenti di mercato strategici sia in riferimento ai prodotti da consolidare (es. balneare, culturale, naturalistico ecc....), sia per i nuovi prodotti da valorizzare (eno-gastronomia, natura e sport); le principali manifestazioni fieristiche sono quelle già individuate dal Piano di Marketing Turistico Regionale, per come aggiornate dalla D.G.R. 573/2016 e ss.mm.ii. (manifestazioni nel mercato Americano, Cinese, Russo e Latino - Americano).

Allegato "A"

- La realizzazione di materiale promozionale per le campagne di comunicazione istituzionale e per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche (considerando i principali paesi di origine della domanda nazionale ed internazionale calabrese).

Al fine di consentire la partecipazione della Regione Calabria – Dipartimento Turismo a borse e manifestazioni fieristiche per il triennio 2018//2020, si è proceduto alla redazione di un bando pubblico, a procedura aperta, per la fornitura dei servizi di allestimento personalizzato dello spazio, e di quelli complementari quali l'organizzazione di workshop ed educational tour.

L'avviso è alla disamina del Dipartimento Programmazione in attesa del prescritto parere da parte della A.d.G. del Por Calabria Fesr 2014/2020 propedeutico alla sua pubblicazione.

Infine è in fase di redazione un bando per la fornitura di materiale promo – pubblicitario finalizzato alla promozione dell'offerta turistica del territorio calabrese; il materiale è necessario, considerata l'assenza di scorte di magazzino, per la distribuzione alla manifestazioni fieristiche cui parteciperà la Regione Calabria – Dipartimento Turismo nelle annualità 2018/2020.

Entrambe le attività, che si completeranno nell'annualità 2018, erano già previste nel Piano Annuale 2017 approvato con D.G.R. n. 573/2016 e ss.mm.ii..

Contesto di riferimento.

L'assetto produttivo regionale, è caratterizzato da diversi limiti strutturali. Tuttavia presenta alcune importanti risorse produttive, culturali e naturali su cui investire per innescare processi virtuosi e duraturi di sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda il sistema industriale, la Calabria presenta alcuni interessanti addensamenti imprenditoriali nell'ambito di diversi settori tra cui il turismo.

Relativamente al settore del turismo e del patrimonio culturale e naturale, la Calabria evidenzia ancora una limitata capacità di attrazione dei consumi turistici internazionali, con uno scarso collegamento alla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali.

D'altra parte, la Calabria detiene un patrimonio culturale e ambientale vasto e diversificato composto da: siti archeologici (Sibari, Crotona, Locri, Rosarno e Roccelletta di Borgia), testimonianze di architettura difensiva, edifici di pregio civile e religioso, parchi e siti naturali (Pollino, Sila, Aspromonte).

Tuttavia, tale patrimonio non è pienamente valorizzato, permanendo la distanza tra la fruizione delle mete turistiche più tradizionali con quella delle aree protette, dei beni storici e culturali, dell'arte e delle tradizioni locali, del patrimonio etno - antropologico.

In continuità con gli interventi avviati nella precedente fase di programmazione, occorre sostenere – in complementarietà agli interventi di carattere orizzontale, che interessano l'insieme delle imprese, finalizzati a contrastare gli effetti della crisi e a fronteggiare alcune debolezze strutturali dell'apparato produttivo regionale (RA 3.1)- un modello di supporto alle imprese che consenta una maggiore specializzazione produttiva e una migliore integrazione tra le stesse imprese e le risorse territoriali, sia nel settore industriale che in quello turistico, culturale e ambientale.

Elemento comune è l'altissima stagionalità nell'utilizzo delle strutture ricettive turistiche, i mesi di luglio ed agosto sono quelli con la maggiore concentrazione di presenze.

A ciò si aggiunge la scarsa propensione delle imprese turistiche ad investire per ottenere le certificazioni ambientali e di qualità.

Risulta dunque prioritario sostenere l'innalzamento del livello di qualità delle strutture ricettive esistenti al fine di offrire un miglior servizio e di aumentare il grado di sostenibilità delle aree turistiche.

Il sistema economico calabrese è caratterizzato strutturalmente da una bassa apertura con l'esterno, sintetizzata da un'esigua capacità di esportare. La ridottissima dimensione media delle imprese e la scarsa capacità di fare rete e massa critica fra di loro, rappresentano i principali fattori che influiscono negativamente sull'export. A questo si aggiunge una bassa propensione da parte del tessuto imprenditoriale a rinnovarsi nella struttura e nel processo lavorativo, nonché la contenuta disponibilità di esperti e figure professionali specializzati nel settore

DOMANDA TURISTICA.

Un dato da tenere in considerazione, relativo alla domanda turistica, è quello inerente all'andamento dei prezzi dei servizi turistici, fornito da Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) e da Confesercenti a giugno 2017 relativo a "Dinamica dei prezzi nel turismo. Variazione giugno 2016/ giugno 2017.

Nel sopra citato dossier si evince che "La variazione tendenziale dei prezzi dei beni e dei servizi turistici si consolida a +4,8%. L'aumento è da imputarsi soprattutto ai trasporti (+16,5%) e ai servizi di alloggio (+4,9%),

Allegato "A"

mentre l'aumento dei prezzi nei servizi di ristorazione si attesta a +1,1%.

All'interno della voce trasporti si rileva un incremento significativo nel trasporto marittimo (+34,5) e di quello aereo (+22,7%).

Nei servizi più importanti del paniere di spesa del turista si registra un incremento dell' 1,1% per la ristorazione e del 4,9% per l'alloggio.

La variazione dei pacchetti vacanza decelera a +3,2%.

I prezzi dei beni turistici specifici e non specifici registrano un incremento del +4,8% per effetto soprattutto dell'andamento del prezzo dei carburanti (+3,2%)."

Il dato va letto in un'ottica evolutiva della domanda turistica, tenendo conto delle sue mutazioni; è infatti cambiato il modo di fare vacanza, cresce l'esigenza di cercare mete nuove, di esplorare i territori e soprattutto di viverli attivamente. Ne consegue un aumento della richiesta dei servizi diversi da quelli compresi nella formula vacanza all inclusive; il turista acquista sempre più servizi offerti al di fuori del pacchetto vacanza e chiede al sistema sempre più flessibilità ed eterogeneità di servizi.

Al fine di chiarire lo stato dell'arte rispetto alle imprese esistenti che erogano servizi turistici diversi da quelli ricettivi, il Dipartimento Turismo ha richiesto alle principali associazioni di categoria di contribuire alla elaborazione di un quadro conoscitivo più definito mettendo a disposizione dati quantitativi e valutazioni circa l'argomento de quo.

Con Pec del 10 agosto 2017, in atti, le Associazioni di categoria Confcommercio Cosenza e Unindustria Calabria, hanno ribadito l'esigenza di inserire tra i beneficiari le "imprese di nuova costituzione" che erogano servizi complementari all'indotto ricettivo al fine di rispondere alle "mutate e crescenti esigenze sia delle aziende turistiche che dei loro clienti".


Tra i dati pervenuti di particolare interesse è il censimento che UnionCamere ha inviato per ciascuna categoria ATECO indicata nella bozza di Avviso Pubblico di cui alla Azione 3.3.4 del POR Calabria FSE e FESR 2014/2020. Insieme a quelli relativi alla Regione Calabria sono stati forniti altresì i dati relativi alle altre regioni d'Italia.

Ciò ha consentito al Dipartimento di effettuare un termine di paragone rispetto alle altre regioni

DIMENSIONE DEL TURISMO MONDIALE (ARRIVI)



UNWTO Tourism Towards 2030: Actual trends and forecast 1990-2030




Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©

Allegato "A"

Il movimento turistico mondiale in termini di arrivi (internazionali) si attesta intorno a 1.200 milioni di turisti, nell'ultimo decennio, a parte la crisi del 2009 in continua crescita, tanto da far prevedere entro il 2030 una dimensione totale degli arrivi internazionali di circa 1.800 milioni di Arrivi. La macro area più attrattiva è l'Europa. L'Italia è fra le prime cinque nazioni al mondo in termini di arrivi turistici internazionali.

DIMENSIONE DEL TURISMO ITALIANO (ARRIVI)

GRAF.4 SERIE STORICA DEGLI ARRIVI, CONTRIBUTO PER MACROAREA. ITALIA 1990-2015




Fonte: Elaborazioni Osservatorio Turistico della Regione Calabria su dati ISTAT

In Italia complessivamente nel 2015 gli arrivi registrati nelle strutture ricettive censite dall'ISTAT ammontano a circa 113 milioni, 58% al Nord, 25% al Centro, 17% nel Mezzogiorno. Negli ultimi 25 anni gli arrivi aumentano, escludendo alcuni periodi di crisi, in tutte le aree. In Calabria si registra l'1,3% degli arrivi sul totale degli arrivi censiti in Italia, la prima regione per arrivi è il Veneto (13%) con circa 17 milioni.

DIMENSIONE DEL TURISMO CALABRESE (ARRIVI)

SERIE STORICA DEGLI ARRIVI, CONTRIBUTO PER PROVINCIA. CALABRIA 1990-2016


Allegato "A"



Fonte: Elaborazioni e dati Osservatorio Turistico della Regione Calabria su dati

Nel 2016 gli arrivi in Calabria ammontano a circa 1,6 milioni, la provincia con il maggior numero di arrivi è Cosenza (38%), segue Vibo Valentia (21%), Catanzaro (19%), Reggio (14%), Crotona (8%). Fra il 1990 e il 2016 gli arrivi sono più che raddoppiati.

SERIE STORICA DEGLI ARRIVI, CONTRIBUTO PER AREA. CALABRIA 2007-2016



Fonte: Elaborazioni e dati Osservatorio Turistico della Regione Calabria su dati

Allegato "A"

L'aggregazione del dato relativo agli arrivi in Calabria per macroarea evidenzia che il turismo è prettamente balneare e che in termini di arrivi il dato del 2007 (pre crisi) è stato superato.

L'OFFERTA TURISTICA CALABRESE

Il sistema ricettivo calabrese è composto da 3.117 esercizi ricettivi e 188.524 posti letto. Gli alberghi rappresentano il 26% degli esercizi ricettivi e il 54,2% dei posti letto, gli esercizi complementari rappresentano il 74% degli esercizi e il 45,8% dei posti letto.

Composizione dell'offerta ricettiva per tipologia. Calabria anno 2016

Tipologia ricettiva	Consistenza		Distr. % Interna		Distrib. %		
	Esercizi	Letti	Esercizi	Letti	Esercizi	Letti	
Esercizi Alberghi	Alberghi di 1 stella	36	976	4,4	1,0	1,2	0,5
	Alberghi di 2 stelle	85	3.602	10,5	3,5	2,7	1,9
	Alberghi di 3 stelle	337	32.879	41,7	32,2	10,8	17,4
	Alberghi di 4 stelle	220	43.439	27,2	42,5	7,1	23,0
	Alberghi di 5 stelle	15	1.246	1,9	1,2	0,5	0,7
	R. T. A.	116	19.957	14,3	19,5	3,7	10,6
Totale Alberghi	809	102.099	100,0	100,0	26,0	54,2	
Esercizi Extralberghieri	Campeggi e Villaggi	135	64.802	5,8	75,0	4,3	34,4
	Bed & breakfast	1.342	7.289	58,1	8,4	43,1	3,9
	Altri esercizi	831	14.334	36,0	16,6	26,7	7,6
	Totale complementari	2.308	86.425	100,0	100,0	74,0	45,8
Totale	3.117	188.524			100,0	100,0	

Fonte: elaborazioni e dati Osservatorio Turistico – Regione Calabria

Il 42,5% dei posti letto alberghieri appartengono a strutture di categoria 4 stelle, il 32,2% a strutture di categoria tre stelle, mentre sono poco rappresentati i letti offerti nelle strutture a 1 stella (1%) e a 5 stelle (1,2%).

Il settore complementare è caratterizzato, invece, da un'offerta massiccia di posti letto nei campeggi e villaggi turistici (75%); da evidenziare, il fenomeno dei B&B che per numero di esercizi ha un'incidenza sull'offerta extralberghiera del 58%, mentre i posti letto sono l'8,4%.

Il sistema ricettivo per area territoriale. Calabria anno 2016

Area	Valori Assoluti		Distr.% per area		
	Esercizi	Posti letto	Esercizi	Posti letto	
Calabria	Entroterra	486	10.096	15,6	5,4
	Ionio	914	83.055	29,3	44,1
	Tirreno	1.178	81.415	37,8	43,2
	Montagna	539	13.958	17,3	7,4
	Calabria	3.117	188.524	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni e dati Osservatorio Turistico – Regione Calabria

L'offerta turistica calabrese è fortemente caratterizzata da una struttura scarsamente diversificata. Essa è prevalentemente incentrata sul prodotto balneare (nel 2016 l'87,3% dei posti letto è localizzato nei comuni litoranei¹), mentre restano di scarsa dimensione gli altri prodotti.

¹ Il carattere di Comune litoraneo è stato attribuito a tutti i comuni il cui territorio tocca il mare

Allegato "A"

Imprese attive secondo l'ambito di servizio turistico e codice ATECO per ogni 100.000 presenti (abitanti + turisti) sul territorio per giorno².

AMBITO SERVIZIO TURISTICO	DI	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	CAL ABR IA	Ce ntr o	Is ol e	Nord Est	Nord Ovest	Sud	ITAL IA
Trasporti per la mobilità interna e costiera alla destinazione turistica		50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	0,0	0,1	0,1	3,7	0,4	0,0	0,9
		50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri	0,7	0,6	2,6	0,5	0,3	0,9	0,8
		49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca.	6,7	4,7	5,9	3,3	2,2	6,7	4,4
		49.32.10	Trasporto con taxi	3,8	29,5	11,1	16,3	33,0	4,1	20,0
		49.31.00	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	3,7	1,9	2,6	1,9	1,2	3,2	2,1
Attività di Somministrazione	di	56.10.11	Ristorazione con somministrazione	184,5	230,3	148,2	178,4	183,3	186,9	188,7
Attività di servizi alle imprese turistiche di tipo BtoB		90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	1,0	0,8	0,9	0,9	0,7	1,1	0,9
		79.12.00	Attività dei tour operator	0,7	1,7	1,1	0,5	0,8	0,6	0,9
		77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	3,3	2,9	2,7	2,1	1,7	3,7	2,6
Attività di noleggio di attrezzature sportive e ricreative (inclusi mezzi nautici) destinate ai turisti		93.19.91	Ricarica di bombole per attività subacquee	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative	2,0	1,5	2,0	2,1	1,1	1,4	1,5
		77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)	3,1	2,7	7,9	2,0	1,4	3,4	2,9
		77.21.01	Noleggio di biciclette	0,5	0,9	1,3	1,1	0,4	0,5	0,7
Attività di assistenza ai turisti, sportive e ricreative di tipo BtoC		93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	14,7	15,0	14,9	13,0	11,4	16,5	14,0
		93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	2,2	1,6	1,5	1,2	1,0	1,6	1,4
		93.19.99	Altre attività sportive nca	0,7	2,6	1,8	2,5	2,0	1,0	2,0
		93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	2,2	9,8	3,6	8,4	8,4	4,0	7,2



² Indice=[(numero attività)/(popolazione+(presenze/365))/100.000]

Allegato "A"

	93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca (gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto: campi da golf, gestione di campi da tennis, gestione di strutture per sport equestri (maneggi))	1,9	2,7	1,9	3,2	2,9	2,3	2,7
	91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	0,1	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4
	79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	0,4	2,2	2,4	0,8	0,7	1,2	1,3
	79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	3,0	4,3	6,4	3,1	3,7	3,2	3,9
	79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
	79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio	5,9	12,7	9,3	7,8	9,2	9,3	9,7
	49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	0,1	0,1	0,0	0,8	0,4	0,1	0,3
Attività culturali di tipo BtoC	94.00.00	Attività di organizzazioni associative	2,3	4,1	2,3	2,5	4,9	4,0	3,8
	91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	0,4	0,2	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2
	91.02.00	Attività di musei	0,6	0,7	1,3	0,6	0,6	0,4	0,7
	90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	0,3	1,0	0,5	0,4	0,6	0,9	0,7
	82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	4,8	17,1	9,1	9,9	13,6	7,0	11,5

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Turistico della Regione Calabria su dati ISTAT E CCIAA



Allegato "A"

Schede Azioni

Linee strategiche	LS1 – Creazione delle destinazioni e dei prodotti turistici sostenibili
Legge 8/2008	Azioni coerenti con l'Art.3, comma b, della Legge Regionale
Descrizione azione	
Azioni	<p>Azione B. Potenziamento dei servizi al turismo. L'azione sostiene gli investimenti necessari alla nascita, il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, complementari all'offerta ricettiva. Inoltre, l'azione si rivolge alle imprese che erogano servizi ad altre imprese del settore turistico, per incrementare il livello di professionalità e qualità dell'offerta di servizi complementari. Nel mese di settembre 2017 è stato pubblicato, a cura del Dipartimento Sviluppo Economico, un Avviso pubblico finalizzato alla concessione di aiuti alle imprese per le finalità sopra esposte. Sono in corso di valutazione le domande di aiuti delle imprese di servizi turistici. Nel 2018 saranno avviati gli investimenti per il potenziamento dei servizi al turista e alle imprese turistiche.</p> <p>Azione C. Valorizzazione degli attrattori nelle aree turistiche. L'azione sostiene gli investimenti minori degli enti pubblici (e/o eventuali concessionari) al fine di assicurare la piena e sostenibile fruibilità turistica degli attrattori e dei luoghi di interesse culturali, paesaggistici e naturali che ricadono nelle aree turistiche. E' prevista la realizzazione di micro-azioni integrate finalizzate alla valorizzazione dei singoli attrattori e del territorio immediatamente circostante, da declinare secondo la specificità dei casi. Nell'ambito di questa azione, per l'annualità 2018, s'intende attuare l'intervento già programmato nel 2017 relativo al potenziamento del percorso eco sostenibile, all'interno del Parco della Sila, relativamente alla tratta ferroviaria Cosenza - San Giovanni in Fiore. Nell'ambito del PAC 2014/2020, azione 6.8.3, giusta D.G.R. n. 407/2017 con la quale è stata variata la fonte di finanziamento dell'intervento da POR Calabria Fesr 2014/2020 a PAC 2014/2020, rientra la possibilità di potenziare e migliorare le condizioni di accessibilità e fruibilità del sistema delle destinazioni turistiche principali e degli attrattori culturali e naturali, mediante la creazione di idonei servizi e la realizzazione di modalità di collegamento sostenibile (es. piste ciclabili, percorsi sostenibili, ecc). L'intervento, precedentemente inserito nella scheda H del Piano 2017, anche in funzione delle diverse fonti di finanziamento, viene oggi trasferito nella Azione C perché più rispondente alla tipologia di "attrattore in area turistica". Oggi, il viaggio turistico attivo con uno storico treno a vapore degli inizi del secolo scorso, collega la località Moccone a San Nicola Silvana Mansio (la più alta stazione ferroviaria e scartamento ridotto d'Europa) passando per Camigliatello Silano, con una capacità di 170 posti a sedere; l'intervento programmato, da realizzare in più di una annualità, ha l'obiettivo di ridare funzionalità all'attuale infrastruttura con l'allungamento del percorso viario già esistente che consentirebbe di far avviare il treno a vapore fino alla stazione di San Giovanni in Fiore percorrendo ulteriori 17 KM di tracciato. Ciò consentirebbe di riprendere in sicurezza l'esercizio turistico e avviare, a regime, un'offerta di qualità del treno turistico della Sila. Il progetto, del valore di circa 2.1 Milioni di Euro si realizzerà in un triennio (attività questa già prevista dal precedente Piano 2017 ed approvata con la D.G.R. 407/2017).</p> <p>Inoltre, s'intende intervenire per la valorizzazione di immobili pubblici da destinare alla creazione di nuovi attrattori turistici (centri congressi, musei, Accademie di cucina, arte e spettacolo, teatri, parchi tematici, ecc). L'intento è</p>



Allegato "A"

	<p>quello di recuperare immobili pubblici esistenti, valorizzarli e destinarli ad accogliere attività turistiche che abbiano una valenza attrattiva.</p> <p>L'azione è volta a: - potenziare e migliorare le condizioni di accessibilità e fruibilità del sistema delle destinazioni turistiche principali e degli attrattori culturali e naturali, mediante la creazione di idonei servizi e la realizzazione di modalità di collegamento sostenibile (es. piste ciclabili, percorsi sostenibili, ecc.); - potenziare la valorizzazione degli attrattori culturali presenti nelle principali destinazioni turistiche regionali, sostenendo le residenze artistiche e i cantieri di produzione culturale; rafforzare i sistemi integrati di comunicazione ed informazione turistica capaci di promuovere le destinazioni turistiche principali e i grandi attrattori culturali e naturali.</p>
Strumenti attuativi	<p>Azione B. Avviso pubblico in corso di attuazione rivolto a reti di imprese, ad imprese singole o loro consorzi per il finanziamento degli interventi previsti dall'azione 3.3.4 del POR Calabria 2014/2020 in coerenza con i contenuti delle stesse e con le previsioni dei rispettivi beneficiari.</p> <p>Azione C. Bandi di gara, procedure concertative/negoziati, avvisi pubblici e/o manifestazione di interesse bandi di gara, procedure concertative/negoziati, avvisi pubblici e/o manifestazione di interesse</p>
Beneficiari	<p>Per l'Azione B i beneficiari sono quelli previsti dalla Az. 3.3.4 del POR Calabria Fesr 2014/2022: piccole e medie imprese (PMI) singole e associate.</p> <p>Per l'Azione C i beneficiari sono quelli previsti dalla Az. 6.8.3 del PAC 2014/2020: Enti pubblici e privati</p>
Priorità di attuazione	<p>Le azioni rappresentano una delle priorità di attuazione della Linea Strategica LS1, propedeutiche alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi turistici. Di conseguenza saranno realizzati in contemporanea a quelle per le quali il Dipartimento Sviluppo Economico ha già emanato i relativi avvisi.</p>
Priorità tecnico-funzionali	<p>Priorità data alle proposte che interessano azioni da realizzare in diretta prossimità degli attrattori naturali, paesaggistici e culturali è, in particolare per quanto riguarda le aree protette, che assicurano un incremento sostanziale della performance ambientale e la riduzione di emissioni e consumi.</p>
Priorità territoriali	<p>Il territorio di riferimento è costituito dalle destinazioni turistico regionali, a partire da quelle individuate dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.</p>
Indicatore di realizzazione	<p>Per l'Azione B gli indicatori di realizzazione sono quelli previsti dal POR Calabria Fesr 2014/2020: n. di imprese che ricevono un sostegno</p> <p>Per l'Azione C gli indicatori di realizzazione sono quelli previsti dal PAC 2014/2020: n. di progetti per la fruizione integrata e la promozione</p>
Valore atteso 2017	<p>Per l'Azione B: n. 50 imprese che ricevono un sostegno</p> <p>Per l'Azione C: n. 1 progetto per la fruizione integrata e la promozione</p>
Quadro finanziario	
Programma Operativo Fonte finanziaria	<p>Azione B: Por Calabria FESR 2014/2020 Asse 3 – Azione 3.3.4. Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazioni dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (avviso per la quale sono già avviate le relative procedure).</p> <p>Azione C: PAC 2014/2020 Azione 6.8.3: intervento di consolidamento e potenziamento della infrastruttura ferroviaria Cosenza - San Giovanni in Fiore.</p>
Dotazione finanziaria	<p>Azione B: Por Calabria FESR 2014/2020 Asse 3 – Azione 3.3.4 Euro 10 milioni</p> <p>Azione C: PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3: Euro 2.100.000,00 (Capitolo U9070200503).</p> <p>Si precisa che entrambi gli interventi sono già stati approvati a valere sul Piano 2017 con le DGR 573/2016 e 407/2017 e per gli stessi rilasciati i relativi pareri di regolarità finanziaria.</p>



Allegato "A"

Linee strategiche	LS2 – Riqualificazione e potenziamento del sistema dell'ospitalità
Legge 8/2008	Azione coerenti con l'Art.3, comma b, della Legge Regionale
Descrizione azione	
Azioni	<p>Azione E. Qualificazione delle strutture ricettive esistenti. L'azione sostiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La qualificazione e il potenziamento dell'offerta ricettiva, attraverso il miglioramento degli standard delle strutture esistenti e, limitatamente nei territori dove si registra un'offerta inferiore alla domanda, alla creazione di nuove imprese; • La creazione e il potenziamento dei servizi reali a sostegno dei processi di rafforzamento, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale; • La promozione di applicazioni e strumenti di gestione e comunicazione ambientale, quali ECOLABEL, EMAS, UNI EN ISO 14001; • Lo sviluppo e il consolidamento della digitalizzazione dei servizi delle imprese turistiche (informatizzazione dei servizi ricettivi, a partire dalla prenotazione delle camere e dei servizi aziendali). <p>Nel 2017 è stato pubblicato, a cura del Dipartimento Sviluppo Economico, un Avviso pubblico finalizzato alla concessione di aiuti alle imprese per le finalità sopra esposte. Sono in corso di valutazione le domande di aiuti delle imprese di servizi turistici. Nel 2018 saranno avviati gli investimenti per il potenziamento dei servizi al turista e alle imprese turistiche.</p>
Strumenti attuativi	Azione E. Avviso pubblico in corso di attuazione rivolto a reti di imprese, ad imprese singole o loro consorzi per il finanziamento degli interventi previsti dall'azione 3.3.4 del POR Calabria 2014/2020 in coerenza con i contenuti delle stesse e con le previsioni dei rispettivi beneficiari.
Beneficiari	I beneficiari sono quelli previsti dalla Az. 3.3.4 del POR Calabria Fesr 2014/2022: piccole e medie imprese (PMI) singole e associate.
Priorità di attuazione	Le azioni rappresentano una delle priorità di attuazione della Linea Strategica LS2, propedeutiche alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi turistici. Di conseguenza saranno realizzati in contemporanea a quelle per le quali il Dipartimento Sviluppo Economico ha già emanato i relativi avvisi.
Priorità tecnico-funzionali	Priorità data alle proposte che interessano azioni da realizzare in diretta prossimità degli attrattori naturali, paesaggistici e culturali e, in particolare per quanto riguarda le aree protette, che assicurano un incremento sostanziale della performance ambientale e la riduzione di emissioni e consumi.
Priorità territoriali	Il territorio di riferimento è costituito dalle destinazioni turistico regionali, a partire da quelle individuate dal Piano Regolatore di Sviluppo Turistico Sostenibile.
Indicatore di realizzazione	gli indicatori di realizzazione sono quelli previsti dal POR Calabria Fesr 2014/2020: n. di imprese che ricevono un sostegno
Valore atteso 2017	n. 50 imprese che ricevono un sostegno
Quadro finanziario	
Programma Operativo Fonte finanziaria	Por Calabria FESR 2014/2020 Asse 3 – Azione 3.3.4. Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazioni dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.
Dotazione finanziaria	Por Calabria FESR 2014/2020 Asse 3 – Azione 3.3.4 (Euro 8 milioni) Si precisa l'intervento è già stato approvato a valere sul Piano 2017 con la DGR 573/2016 e per lo stesso rilasciato il relativo parere di regolarità finanziaria.
Linee strategiche	LS 3 – Azioni di sistema per la governance e la promozione turistica

Allegato "A"

Legge 8/2008	Azione coerente con l'Art. 3, comma a, della Legge Regionale
Descrizione azione	
Azioni	<p>Azione H. Attuazione del Piano di marketing turistico regionale. L'azione prevede interventi di promozione dell'offerta turistica: partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali del settore; campagne istituzionali di comunicazione per la promozione del brand Calabria (media, aeroporti, nodi metropolitani nei mercati nazionali ed internazionali di riferimento); realizzazione di ambienti ICT per la commercializzazione ed il supporto alla fruizione dei prodotti/servizi regionali; organizzazione di eventi riguardanti le particolarità etnoantropologiche regionali.</p> <p>L'azione è finalizzata alla valorizzazione ed alla fruizione integrata degli attrattori culturali e naturali regionali attraverso azioni di promozione integrata e interventi volti a migliorare le condizioni strutturali e di contesto e gli standard di qualità di offerta dei servizi. L'azione sostiene la promozione di iniziative di valorizzazione dei siti e delle risorse culturali (aree archeologiche, musei, teatri, biblioteche, edifici storici e di pregio architettonico) oggetto di interventi infrastrutturali finanziati con il programma, quali le residenze artistiche e i cantieri di produzione culturale, laddove venga dimostrata la capacità di tali iniziative di rafforzare il legame tra identità dei territori, cultura e turismo sostenibile; garantire flussi di visita anche nei periodi di bassa stagione; stimolare nuovi segmenti di domanda locale ed extra-regionale. L'azione inoltre, prevede, in sinergia con quanto previsto per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la realizzazione di un sistema di comunicazione integrata capace promuovere la destinazione turistica regionale e i principali attrattori.</p> <p>L'azione, sostiene altresì la promozione e il sostegno alla commercializzazione della destinazione turistica e del brand <i>Calabria</i> in tutti i Paesi individuati con la D.G.R. 573/2016 e ss.mm.ii., e con la D.G.R. n. 648/2017 sui mercati europei ed extra-europei, e in particolare, per la corrente annualità, in Europa anche settentrionale (Es. Lettonia, Estonia, Lituania, Norvegia, ecc), negli Stati Uniti, in Cina, in Russia, in Australia, in America Latina (in particolar modo in Argentina), ed in Canada.</p> <p>L'attività di promozione si articolerà prioritariamente sui prodotti turistici, si ritiene infatti desueto da un punto di vista comunicativo il criterio geografico. Ciò se andranno a promuovere non saranno i territori in quanto spazio geografico ma i prodotti che essi offrono.</p> <p>In merito al mercato Cinese, si evidenzia che l'Italia e la European Travel Commission (ETC) e il MIBACT hanno elaborato specifiche strategie di penetrazione di mercato. Tenuto conto delle caratteristiche della domanda cinese, sia in termini di prodotto sia in termini temporali di consumo (massimi picchi nei mesi di maggio e ottobre), si ritiene opportuno aderire alla strategia nazionale ed europea effettuando mirati investimenti e attività di promozione. Si precisa che la ETC ha proclamato l'anno 2018 quale anno di incoming in Europa dalla Cina, programmando una serie di iniziative alle quali le regioni d'Europa sono invitati a partecipare.</p> <p>Tra gli investimenti nel mercato Cinese è programmato l'intervento di certificazione Red degli scali aeroportuali calabresi "<i>Wellcome Chinese Destination</i>". Essa consiste nella verifica della adeguatezza degli standard di servizio alle esigenze espresse dai turisti cinesi. La certificazione, che è riconosciuta dal governo cinese, è condizione indispensabile per attrarre il mercato turistico cinese e per favorire lo sviluppo del traffico aereo.</p> <p>In coerenza con il piano strategico nazionale del turismo, la Regione metterà in campo, azioni di comunicazione e di valorizzazione dei prodotti, degli attrattori e degli itinerari turistici.</p> <p>Saranno realizzate, altresì azioni per la valorizzazione e la promozione di ciclovie, di cammini e percorsi, dei borghi, dell'enogastronomia, delle minoranze linguistiche,</p>

Allegato "A"

anche attraverso l'organizzazione di eventi a valenza nazionale e internazionale. Il Dipartimento Turismo, in raccordo con il Settore Internazionalizzazione e con il Comitato regionale per la comunicazione, realizzerà azioni di promozione e comunicazione (manifestazioni fieristiche, workshop, advertising, ecc) indirizzate, oltre che al mercato nazionale, ai mercati individuati nel PRSTS, tra l'Europa Centrale e Settentrionale ed, tra gli extra europei, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'Australia, l'America Latina e il Canada.

Inoltre, attraverso contratti di sponsorizzazione saranno attuati piani di comunicazione nei paesi target sopra menzionati volti a promuovere l'offerta turistica della destinazione e il brand Calabria.

Inoltre, è prevista la realizzazione di eventi organizzati con Partners internazionali, finalizzati ad incentivare i flussi turistici al di fuori della stagione estiva.

Saranno implementate, inoltre, azioni tese allo sviluppo dei prodotti turistici tradizionali quali il balneare, lo scolastico, turismo montano e sportivo, culturale, il ciclo turismo, ecc.

Altra azione importante concerne il continuo potenziamento del sito www.turiscalabria.it e dei relativi social. L'intento è quello di rendere sempre più accessibili le informazioni desiderate dal turista, dagli operatori, dagli enti; di creare una condivisione ampia delle informazioni anche in un ottica di co-creazione. Saranno infatti banditi concorsi di idee per favorire i processi di condivisione e co-creazione. Allo scopo si prevede l'acquisto, a mezzo Consip, dei servizi di manutenzione, potenziamento e gestione del portale www.turiscalabria.it e dei relativi social. Il sito web diventa il fulcro centrale dell'attività di informazione al turista, tenuto conto anche del numero esiguo degli uffici IAT presenti sul territorio. A tal proposito, l'azione sostiene anche il potenziamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica presso i principali hub di arrivo tra cui quelli aeroportuali.

Nell'ambito del PAC 2014/2020, è interesse del Dipartimento Turismo realizzare una specifica attività di promozione finalizzata a rafforzare il sistema integrato di comunicazione turistica e capace di promuovere le destinazioni turistiche principali e i grandi attrattori culturali e naturali; detta attività si realizzerà anche nell'ambito di produzioni televisive che saranno interamente registrate in Calabria. Le riprese televisive, destinate alla messa in onda su circuiti televisivi nazionali, saranno destinate a raccontare il territorio di riferimento, e a mettere in risalto le peculiarità e le bellezze culturali e naturali della Regione. Il progetto di promozione televisiva si realizzerà nell'annualità 2018 e per l'espletamento delle attività, il Dipartimento Turismo, si avvarrà, della collaborazione tecnica della Fondazione Calabria Film Commission, deputata allo scopo.

Inoltre, si prevede la pianificazione e la realizzazione di progetti strategici di sviluppo turistico di destinazioni regionali, tra cui ad esempio l'area della *Locride*. I predetti progetti saranno concepiti secondo una metodologia integrata di interventi e potranno prevedere, per la loro attuazione, il coinvolgimento di altri soggetti pubblici, ciò al fine di determinare risultati significativi rispetto allo sviluppo della specifica area di riferimento.

Al fine di dare un notevole risalto, nei mercati nazionali ed esteri all'offerta turistica regionale nel suo insieme, è stata programmata, per il prossimo mese di maggio, una campagna di comunicazione da realizzare attraverso l'evento sportivo "Giro d'Italia 2018": nello specifico sono previste attività di promozione e di comunicazione televisiva e non dedicate al brand Calabria l'evento sportivo.

Si tratta di una eccezionale opportunità di visibilità del prodotto "Calabria" sul palcoscenico nazionale e internazionale, come partner di una competizione che ha fatto la storia del ciclismo mondiale di tutti i tempi.

Le attività e gli strumenti che saranno utilizzati sviluppano notevoli performance di comunicazione e visibilità raggiungendo audience di milioni di individui.

Si tratta quindi di un progetto che consentirà di raggiungere risultati concreti nel solco delle ottime iniziative di promozione internazionale del prodotto Calabria anche al di fuori dai confini dell'Europa proseguendo il suo percorso di



Allegato "A"

	<p><i>internazionalizzazione e valorizzazione del Made in Calabria in Italia e nel Mondo.</i></p> <p><i>Il giro sarà trasmesso in TV su Rai 2 e in Radio su Rai Radio 1 con circa 30 milioni di italiani entrati in contatto nel corso dello svolgimento dell'ultima edizione dell'evento.</i></p> <p><i>Le attività di promozione e di comunicazione da porre in essere si identificano in:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Striscioni promozionali per un totale di 90 metri lineari personalizzati con le location più rappresentative del territorio calabrese da posizionare sui percorsi di tappa;</i> <i>2. Gonfiabili personalizzati posizionati lungo gli ultimi 10 km di ogni tappa;</i> <i>3. Allestimento di uno stand personalizzato Regione Calabria di 16 mq nelle aree arrivo e partenze con monitor per la messa in onda di filmati sull'offerta turistica calabrese;</i> <i>4. Pagine promo pubblicitarie sui quotidiani sportivi nazionali;</i> <i>5. Spazi promozionali all'interno del sito ufficiale del Giro d'Italia.</i> <p><i>Il 2018 è l'anno del cibo mondiale e la Regione Calabria intende incidere sulla promozione del prodotto turistico enogastronomico regionale soprattutto nel mercato americano. Il cibo è considerato un fortissimo elemento culturale, che trascende le generazioni ed identifica un territorio.</i></p> <p><i>A tal fine sono state programmate specifiche azioni a supporto dell'enogastronomia regionale d'eccellenza attraverso programmi televisivi settoriali trasmessi dal circuito televisivo A.P.T. – American Public Television.</i></p> <p><i>Testimonial della campagna di promozione è stata individuata, per il mercato di riferimento, Lidia Bastianich, chef (cultore della cucina calabrese), imprenditrice e star televisiva internazionale, che partita dall'Italia è approdata negli Stati Uniti dove ha costruito un vero e proprio impero gastronomico che comprende ristoranti, aziende vinicole, linee di prodotti gourmet e business in diverse attività della ristorazione.</i></p> <p><i>Il progetto di promozione degli itinerari enogastronomici calabresi e delle ricette tradizionali, avrà luogo mediante la realizzazione delle seguenti azioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. tour in Calabria di Lidia Bastianich alla scoperta del territorio e delle tradizioni enogastronomiche;</i> <i>2. realizzazione di tre episodi che saranno trasmessi all'interno della serie tv "Lidia's Küchen" (50 milioni di telespettatori medi a puntata) nel circuito televisivo A.P.T. – American Public Television, dedicati alla Calabria, alla scoperta dei cibi tipici del territorio che vedranno Lidia in prima linea, accompagnata da una troupe di professionisti americani che per quattro giorni visiteranno la Calabria alla scoperta dei cibi e delle ricette tipiche, esaltando le location ed il territorio, anche mediante un'attività di backstage e servizio fotografico dedicato;</i> <i>3. realizzazione di uno spot di 15 secondi dedicato agli itinerari enogastronomici calabresi, che sarà inserito in apertura e chiusura nei tre episodi di "Lidia's Küchen" dedicati alla Calabria sul circuito televisivo A.P.T. – American Public Television</i> <i>4. campagna sui social (Faceboock, Instagram e Twitter) degli itinerari enogastronomici calabresi e delle ricette regionali</i> <i>5. invio di quattro news letter tematiche sui gli itinerari enogastronomici calabresi e sulle ricette tipiche regionali a 250.000 utenti (per un totale di un milione di invii)</i> <i>6. Pubblicazione di un servizio redazionale sui percorsi enogastronomici calabresi di 4 pagine da pubblicarsi su una rivista settoriale americana.</i>
Strumenti attuativi	Azione a titolarità regionale a cura del Dipartimento Turismo, che si avvarrà di forniture esterne per l'acquisto di spazi espositivi e/o pubblicitari, del loro allestimento, per l'organizzazione di eventi (borse e workshop), per la realizzazione di materiale informativo e promozionale e di campagne promozionali, attraverso bandi di gara, procedure concertative/negoziali, avvisi pubblici e/o manifestazione di



Allegato "A"

	interesse
Beneficiari	Enti pubblici e Privati.
Priorità di attuazione	La fase attuativa dell'azione è quella già avviata a partire dalla prima annualità di vigenza del PRSTS e continuerà per l'intera durata temporale del Piano.
Priorità tecnico-funzionali	<p>Le principali azioni promozionali per l'annualità 2018 prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La partecipazione alle più importanti borse e manifestazioni fieristiche specializzate per segmenti di mercato strategici, sia in riferimento ai prodotti da consolidare (es. balneare, culturale, naturalistico ecc...), sia per i nuovi prodotti da valorizzare (eno-gastronomia, natura e sport); l'elenco delle manifestazioni cui potrà partecipare la Regione Calabria – Dipartimento Turismo, è quello già approvato dal Piano di Marketing Turistico Regionale, con l'aggiornamento delle manifestazioni approvate con la D.G.R. 573/2016 e ss.mm.ii. (mercato Americano, Cinese, Russia e America Latina). L'importo presunto per l'annualità 2018 è pari ad euro 1.200.000,00 per le manifestazioni fieristiche del I° semestre ed euro 900.000,00 per quelle del II° semestre; 2. la pubblicazione di avvisi per la realizzazione di materiale promozionale per le campagne di comunicazione istituzionale e per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche (considerando i principali paesi di origine della domanda nazionale ed internazionale calabrese); l'importo presunto di spesa è pari ad Euro 1.400.000,00 oltre Iva; 3. realizzazione di attività di promozione nel mercato cinese, considerato di notevole interesse, e finalizzata a rafforzare il sistema integrato di comunicazione turistica e capace di promuovere la destinazione Calabria ed principali grandi attrattori culturali e naturali; l'importo presunto di spesa, per l'annualità 2018, è pari ad Euro 250.000,00 oltre Iva; 4. la pubblicazione di un avviso di sponsorizzazione del valore di Euro 3.400.000,00 per due annualità 2018 e 2019 (Euro 1,7 milioni per annualità); 5. <i>realizzazione di attività di promozione e comunicazione programmate nell'ambito del Giro d'Italia 2018, finalizzata a rafforzare il sistema integrato di comunicazione turistica e capace di promuovere la destinazione Calabria ed principali grandi attrattori culturali e naturali; l'importo presunto di spesa, per l'annualità 2018, è pari ad Euro 400.000,00 oltre Iva;</i> 6. <i>realizzazione di attività di promozione nel mercato cinese, considerato di notevole interesse, e finalizzata a rafforzare il sistema integrato di comunicazione turistica e capace di promuovere la destinazione Calabria ed principali grandi attrattori culturali e naturali; l'importo presunto di spesa, per l'annualità 2018, è pari ad Euro 300.000,00 oltre Iva.</i> <p>Le attività sopra elencate, potranno essere incrementate con ulteriori azioni che il Dipartimento riterrà opportune nel corso del 2018.</p>
Priorità territoriali	L'azione non presenta immediate ricadute territoriali
Indicatore di Realizzazione	N° di progetti per la fruizione integrata e la promozione
Valore Atteso 2018	POR Calabria Fesr 2014/2020: n. 17 progetti per la fruizione integrata e la promozione PAC 2014/2020: n. 3 progetti per la fruizione integrata e la promozione
Quadro finanziario	
Programma Operativo/Fonte finanziaria	POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 6 - Azione 6.8.3 Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" – Capitoli di Bilancio U9050300605 e U9050300606.



Allegato "A"

	<p>PAC 2014/2020 <i>Interventi compresi nell'Asse 6 – Obiettivo 6.8 – Azione 6.8.3 del Por Calabria Fesr 2014/2020 – Capitolo di Bilancio U9070200504 (Euro 1.700.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019)</i></p>
Dotazione finanziaria	<p>Nel Bilancio di Previsione 2017/2019, a valere sulla Azione 6.8.3 del Por Calabria, per l'annualità 2018, sono allocate, nel Capitolo U9050300605 somme pari ad Euro 4.099.635,20, mentre per il 2019 ed il 2020, somme pari ad Euro 2.049.817,60 per ciascuna annualità.</p> <p>Le somme a disposizione in competenza 2018 sul capitolo U9050300605, pari ad euro 4.099.635,20, consentono pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>di partecipare alle più importanti borse e manifestazioni fieristiche specializzate per segmenti di mercato strategici annualità 2018 (Euro 1.221.690,00 (impegni n.ri 1316, 1317, 1763 e 1764 già assunti per le manifestazioni fieristiche del I° semestre 2018) ed euro 900.000,00 oltre Iva per quelle del II° semestre);</i> 2. <i>di realizzare le attività di promozione nel mercato cinese (Euro 250.000,00 oltre Iva);</i> 3. <i>di realizzare le attività di promozione e comunicazione programmate nell'ambito del Giro d'Italia 2018, per l'importo di euro 400.000,00 oltre Iva;</i> 4. <i>di realizzare le attività di promozione nel mercato americano per l'importo di euro 300.000,00 oltre Iva;</i> <p>Le somme a disposizione in competenza 2018 sul capitolo U9050300606, pari ad euro 1.400.419,10, consentono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>di emanare, a valere sul capitolo U9050300606, gli avvisi per la realizzazione di materiale promozionale, per l'importo di euro 1.400.419,10 (di cui impegni già assunti per complessivi euro 228.800,00 – prenotazioni di impegno n. 1841 e 1842);</i> <p>Le somme a disposizione nel biennio 2019/2020, pari ad euro 2.049.817,60 per ciascuna annualità, sul capitolo U9050300605, consentono inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>di svolgere, a valere sul capitolo U9050300606, le procedure necessarie per la fornitura dei servizi di acquisto spazi fieristici e relativo allestimento personalizzato, per il biennio 2019/2020 (Euro 1.500.000,00 per ogni annualità).</i> <p>Nell'ambito del PAC 2014/2020 le spese graveranno sul capitolo U09070200504 per l'importo di Euro 1.700.000,00 (competenza 2018), a copertura della prima annualità dell'avviso di sponsorizzazione.</p>



IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Sonia TALLARICO

L.R. MOLISE 4 maggio 2016, n. 4 (ART.22).**Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.****Art. 22** *Valorizzazione dei distretti turistici.*

1. La Regione incentiva la realizzazione di progetti innovativi finalizzati a valorizzare particolari territori e prodotti turistici.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 la Regione:

a) assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di distretto turistico come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati;

b) sostiene, nell'ambito dei programmi comunitari, le attività ed i processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese e gli enti pubblici dei distretti, ivi compresa la creazione di marchi, promuovendo, altresì, la collaborazione e l'integrazione progettuale con tutti i soggetti pubblici e privati interessati, favorendo, attraverso formule di particolare agevolazione e valutazione approvate dalla Giunta regionale, le aggregazioni, i sistemi, le reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali, anche diverse, collegate territorialmente e operanti nel settore turistico e nell'indotto;

c) supporta iniziative attivate in contesti turistici omogenei ed integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla diffusa presenza di imprese turistiche singole o associate.

L.R. SICILIA 14 maggio 2009, n. 6 (ART.74).**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.****Art. 74***Disposizioni in materia di distretti turistici.*

1. Sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere ai distretti turistici di cui all'[articolo 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10](#), anche strutturati come associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici e privati, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013.
3. [La percentuale massima del contributo di cui al comma 2 è pari al 50 per cento delle spese di progetto ammissibili] ⁽⁷³⁾.

(73) Comma abrogato dall'[art. 11, comma 111, L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

**L.R. Sicilia 15-9-2005 n. 10 (ARTT. 6 E 7).
Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.**

Art. 6

Distretti turistici.

1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.

2. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.

3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti;

d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;

e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;

f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;

g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla [legge 24 dicembre 2003, n. 378](#), al fine della loro tutela e valorizzazione.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.

4. I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.

5. Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo atto costitutivo.

Art. 7

Riconoscimento e revoca dei distretti turistici.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.

2. Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi:

a) numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla estensione territoriale complessiva interessata;

b) presenza, nell'ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità;

c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti;

d) piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell'area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.

3. Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti approva il piano, di cui al comma 2, lettera d), valutando in particolare i seguenti elementi:

a) idoneità del piano a promuovere la valorizzazione turistica del territorio;

b) caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;

c) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei distretti turistici.

4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.

5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce.